

PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 artt. 26 – 27

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

RIFERIMENTO 1° semestre 2019:

DAL 01.01.2019 AL 20.05.2019 - CONTRIBUTI EROGATI DALL'UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE:

SOGGETTO BENEFICIARIO	NATURA DEL BENEFICIO E RELATIVO IMPORTO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NESSUNO	-	-	-	-

DAL 21.05.2019 AL 30.06.2019 - CONTRIBUTI EROGATI DALL'UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE – AREA SERVIZI SOCIALI E A.T.S.N.8:

SOGGETTO BENEFICIARIO	NATURA DEL BENEFICIO E RELATIVO IMPORTO	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NESSUNO	-	-	-	-

Trecastelli, 02/07/2019

IL RESPONSABILE

Giuseppina Campolucci

AREA SERVIZI SOCIALI E A.T.S. N.8



NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D.LGS. N. 33/2013

- Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017).

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016).

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

- Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.